# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2971

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato GRAZIANO**

Disposizioni per la regolamentazione delle piattaforme digitali di distribuzione di contenuti audio, video e multimediali mediante la rete *internet*

*Presentata il 17 giugno 2026*

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge si inserisce nel quadro evolutivo del diritto dell'Unione europea in materia di servizi digitali, concorrenza e tutela del pluralismo dell'informazione, affrontando una problematica di crescente rilevanza per l'equilibrio del sistema dei media e informativo nazionale. L'espansione delle piattaforme digitali di distribuzione di contenuti audio, video e multimediali mediante la rete *internet*, cosiddette « *Over-the-Top* », che distribuiscono contenuti audio e video direttamente nella rete *internet*, superando i canali tradizionali di trasmissione, ha determinato una significativa trasformazione del panorama mediatico, con conseguenze rilevanti sulla distribuzione delle risorse pubblicitarie e sulla sostenibilità del pluralismo informativo.

Il fenomeno della concentrazione delle risorse pubblicitarie digitali verso un numero limitato di grandi piattaforme globali ha generato asimmetrie strutturali nel mercato dell'informazione, compromettendo la capacità degli operatori editoriali tradizionali di mantenere livelli adeguati di investimento nella produzione di contenuti informativi di qualità. Tale concentrazione si accompagna a un'analoga centralizzazione nella raccolta e nell'utilizzo dei dati degli utenti, elemento che rafforza ulteriormente la posizione dominante delle suddette piattaforme OTT e accentua le disparità competitive nel settore.

La questione assume particolare rilievo alla luce dei princìpi costituzionali che tutelano la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto all'informazione, sanciti dall'articolo 21 della Costituzione, nonché in considerazione del valore del pluralismo informativo quale elemento fondamentale dell'ordinamento democratico.

L'articolo 43 della Costituzione, inoltre, prevede la possibilità di riservare originariamente o di trasferire allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio, fornendo un ulteriore riferimento normativo per interventi di riequilibrio settoriale.

La presente iniziativa legislativa tiene conto del nuovo quadro normativo dell'Unione europea, di cui al regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022 (*Digital Markets Act*), al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022 (*Digital Services Act*), e al regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 (*European Media Freedom Act*). Tali norme delineano un approccio coordinato volto a riequilibrare i rapporti tra le piattaforme digitali e gli operatori economici, garantendo al contempo la tutela del pluralismo e della qualità dell'informazione. La proposta di legge si colloca in piena coerenza con tale quadro normativo, intervenendo non sulla disciplina dei servizi digitali in quanto tali, ma sugli effetti economici derivanti dalla concentrazione delle risorse nel mercato nazionale.

Il contributo di sistema previsto dalla proposta di legge non configura una misura discriminatoria né una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 56 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto si applica secondo criteri oggettivi, proporzionati e non discriminatori, basati sul fatturato effettivamente generato nel territorio nazionale. La misura rispetta i princìpi in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del citato Trattato, configurando un meccanismo di redistribuzione interna al settore e non un vantaggio selettivo indebito, essendo destinata a finalità di interesse generale, quali il pluralismo informativo, riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea quale valore fondamentale.

La qualificazione del contributo come misura non tributaria evita interferenze con la disciplina armonizzata in materia fiscale, rafforzando la compatibilità con il diritto dell'Unione europea e prevenendo sovrapposizioni con eventuali strumenti di fiscalità digitale. Il rispetto del principio di proporzionalità è garantito dalla limitazione dell'onere economico a una percentuale contenuta del fatturato nazionale e dalla previsione di un periodo transitorio idoneo a consentire agli operatori di adeguarsi gradualmente.

Gli impatti attesi della proposta di legge si estendono a diversi ambiti. Sul versante occupazionale, il rafforzamento del sistema editoriale nazionale mediante meccanismi di redistribuzione delle risorse può contribuire al sostegno dell'occupazione nel settore dell'informazione e della produzione di contenuti, settori caratterizzati da un'elevata intensità di lavoro qualificato. Per quanto riguarda la finanza pubblica, la misura è progettata per essere neutrale, configurandosi come strumento di redistribuzione interno al settore, piuttosto che come fonte di gettito aggiuntivo per l'erario.

L'impatto sulla coesione sociale appare significativo, considerando il ruolo centrale che un sistema informativo plurale e diversificato svolge per il funzionamento democratico. Il mantenimento di una molteplicità di voci e di prospettive nell'ambito dell'informazione rappresenta un elemento essenziale per garantire ai cittadini l'accesso a fonti diversificate e per prevenire fenomeni di concentrazione eccessiva del potere informativo.

L'inerzia regolatoria comporterebbe il rischio di un ulteriore aggravamento degli squilibri esistenti, con potenziali conseguenze negative per la sostenibilità economica degli operatori editoriali nazionali e per la capacità del sistema informativo di mantenere livelli adeguati di qualità e di pluralismo. La mancanza di interventi correttivi potrebbe, inoltre, esporre l'Italia a un ritardo nell'adeguamento alle nuove dinamiche del mercato digitale, compro-

mettendo la competitività del sistema mediatico nazionale nel contesto europeo e internazionale.

La proposta di legge si configura quindi come misura di accompagnamento e completamento del quadro normativo dell'Unione europea, rafforzando a livello nazionale gli obiettivi perseguiti a livello unionale senza introdurre elementi di contrasto con il diritto vigente e risultando idonea a superare eventuali criticità sotto il profilo della compatibilità europea.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. La presente legge disciplina le piattaforme digitali di distribuzione di contenuti audio, video e multimediali mediante la rete *internet* operanti nel territorio nazionale, al fine di garantire il pluralismo dell'informazione, l'equo sostegno al settore editoriale e la tutela della concorrenza nel mercato digitale.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle piattaforme di cui al comma 1 che realizzano un fatturato nazionale annuo superiore a cinquanta milioni di euro, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e, in particolare, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, e del regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024.

## Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

*a)* « piattaforma digitale di distribuzione di contenuti audio, video e multimediali mediante la rete *internet* »: la piattaforma che eroga servizi digitali che distribuiscono contenuti audio, video o multimediali direttamente attraverso la rete *internet*, senza utilizzare i sistemi di distribuzione tradizionali;

*b)* « fatturato nazionale annuo »: i ricavi complessivamente realizzati nel territorio nazionale da servizi di intermediazione, pubblicità digitale e distribuzione di contenuti, conseguiti nell'anno solare precedente;

*c)* « soggetto editore »: l'impresa editrice di quotidiani, periodici e pubblicazioni digitali regolarmente registrate;

*d)* « contributo di sistema »: l'onere economico previsto dall'articolo 3.

Art. 3.

*(Contributo di sistema)*

1. Le piattaforme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, sono tenute al versamento di un contributo di sistema pari al 3 per cento del fatturato nazionale annuo.

2. Il contributo di sistema non ha natura tributaria ed è destinato al Fondo di cui all'articolo 5 per il sostegno del pluralismo dell'informazione e dell'editoria nazionale.

3. Il contributo di sistema è versato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 4.

*(Dichiarazione del fatturato nazionale annuo)*

1. Le piattaforme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, entro il 31 marzo di ciascun anno, presentano una dichiarazione attestante l'ammontare del fatturato nazionale annuo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

2. L'AGCOM stabilisce con proprio regolamento le modalità e i criteri per la presentazione della dichiarazione.

Art. 5.

*(Fondo per il pluralismo dell'informazione e dell'editoria nazionale)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo per il pluralismo dell'informazione e dell'editoria nazionale, alimentato dai contributi di sistema di cui all'articolo 3 e dagli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7.

2. Il Fondo è destinato al sostegno di iniziative finalizzate a promuovere il plu-

ralismo dell'informazione, l'innovazione tecnologica delle imprese editrici, la formazione professionale nel settore dell'informazione e la qualità dell'informazione nonché a contrastare la disinformazione.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo.

Art. 6.

*(Controlli e verifiche)*

1. L'AGCOM esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge.

2. L'AGCOM può richiedere alle piattaforme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, la trasmissione di documenti e di informazioni necessari per le verifiche e può procedere ad accertamenti anche presso le sedi delle piattaforme medesime.

3. Le piattaforme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, forniscono la collaborazione richiesta dall'AGCOM nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 7.

*(Sanzioni)*

1. All'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di dichiarazione mendace o incompleta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 100.000.

2. All'omesso versamento del contributo di sistema si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo dovuto.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall'AGCOM nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono versati al Fondo di cui all'articolo 5.

Art. 8.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Per il primo anno di attuazione della presente legge, il contributo di sistema è ridotto alla metà.

2. In sede di prima attuazione, le dichiarazioni del fatturato nazionale annuo di cui all'articolo 4 sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



*19PDL0201740*